

CONVENZIONE DISCIPLINANTE LO SVOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITÀ
PROPRIE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DA PARTE DEGLI ISTITUTI DI
PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

TRA

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, (di seguito "Regione"), con sede in Aosta - Piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale 80002270074, nella persona della dirigente *pro-tempore* del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, dottoressa Carla Stefania Riccardi, nata a Vercelli il 9 luglio 1965, - conferimento dell'incarico dirigenziale avvenuto con deliberazione della Giunta regionale 1398/2020 - domiciliata per la carica presso la sede dell'ente,

E

Il Patronato 50&PIÙENASCO, codice fiscale 80041150584, con sede legale in Roma, Via del Melangolo 26, PEC enasco.dg@legalmail.it (di seguito Patronato), nella persona del sig. Antonio Paoletti, nato a Trieste il 29 luglio 1949, in qualità di Vice Presidente Delegato.

PREMESSO CHE

- la legge 30 marzo 2001, n. 152:
 - all'articolo 8, comma 2 prevede che i Patronati svolgano attività di consulenza, assistenza e tutela a favore dei lavori dipendenti ed autonomi, dei pensionati e dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato per il conseguimento, tra l'altro, delle prestazioni in materia di sicurezza sociale, di carattere previdenziale e socio- assistenziale, erogate da amministrazioni ed enti pubblici;
 - all'articolo 8, comma 3 sancisce che i Patronati, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possano presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni;
 - all'articolo 10, comma 1, lettera c) autorizza i Patronati a svolgere, previa sottoscrizione di una convenzione e senza scopo di lucro, anche in favore di soggetti pubblici, attività di informazione, istruttoria, assistenza e invio di istanze a sostegno del processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico, con corresponsione di un contributo all'erogazione del servizio;
 - all'articolo 18 stabilisce che le attività relative ai contributi derivanti da convenzioni stipulate con le istituzioni Pubbliche e Private non rientrano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1992, n. 633 e s.m.i., tra quelle effettuate nell'esercizio di attività commerciali;
- la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, all'articolo 23, attribuisce alla Struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l'impiego le funzioni relative alla gestione delle attività amministrative in materia di collocamento ed avviamento al lavoro, mediante propri uffici territoriali denominati "Centri per l'Impiego";
- il rilascio della dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e s.m.i. risulta un atto necessario per consentire al cittadino di richiedere l'accesso a prestazioni economiche statali e regionali, ai servizi erogati dai Centri per l'Impiego e ad altre misure aventi finalità di inclusione sociale;
- la legge regionale 21 aprile 2020, n. 5, all'articolo 21, attribuisce alla Regione la possibilità di delegare agli Istituti di patronato e di assistenza sociale le attività di prima informazione, al fine

di supportare gli utenti destinatari delle misure sostegno al reddito e gli utenti dei Centri per l'Impiego;

- la Regione, al fine di snellire ed agevolare l'accesso ai servizi da essa erogati, ivi comprese le misure di sostegno al reddito previste dalle norme statali e regionali in caso di disoccupazione, ritiene opportuno attivare collaborazioni con i Patronati, delegando ad essi alcune attività proprie dei Centri per l'Impiego;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Finalità e oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha la finalità di agevolare gli utenti nell'accesso ai servizi erogati dai Centri per l'Impiego in favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza, delle persone disoccupate, a rischio di disoccupazione e occupate, come previsto dalle norme nazionali e regionali in materia, delegando al Patronato alcune attività proprie dei Centri per l'Impiego.
2. L'attivazione di funzioni ulteriori rispetto a quelle oggetto della presente Convenzione può essere autorizzata nel rispetto delle condizioni generali ivi contenute, mediante accordo formalizzato tra la Regione e il Patronato.
3. Per la Regione, tutte le attività di cui alla presente Convenzione, ivi comprese quelle relative al rispetto della stessa, sono svolte dalla Struttura competente in materia di servizi per il lavoro.

Articolo 2 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione, decorrente dal giorno della sua sottoscrizione, ha durata fino al 31 dicembre 2022 ed eventualmente rinnovabile alla sua scadenza, per ulteriori 12 mesi, salvo formale recesso da comunicare ai sensi del comma 2.
2. La Regione e il Patronato possono recedere in qualsiasi momento tramite formale preavviso; il recesso diventa efficace decorsi trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

Articolo 3 – Impegni del Patronato

1. Il Patronato si impegna a svolgere le seguenti attività:
 - a) conferimento, con l'utilizzo dell'apposito *software*, della Dichiarazione di immediata disponibilità (D.I.D.) di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 150/2015 e s.m.i. per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, le persone disoccupate e a rischio di disoccupazione e calcolo dell'indice di occupabilità (profilazione quantitativa);
 - b) completamento DID online percettore NASpI e richiedente DIS-COLL e calcolo dell'indice di occupabilità (profilazione quantitativa);
 - c) rilascio della documentazione relativa allo stato di disoccupazione (ad es. attestato stato di disoccupazione e percorso lavoratore);
 - d) verifica e aggiornamento della scheda anagrafica dell'utente e invio scheda anagrafico professionale (S.A.P.);
 - e) sottoscrizione da parte dell'utente del Patto di Servizio Personalizzato – prima parte, cui segue:
 - e.1) prenotazione dell'appuntamento presso il Centro per l'Impiego per gli ulteriori adempimenti e per la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato – seconda parte;
oppure
 - e.2) registrazione dell'impegno dell'utente a fissare un Colloquio di primo Orientamento

con il Centro per l'Impiego entro il termine di 90 giorni. Tale opzione riguarda i percettori di Naspi che sottoscriveranno il Patto di Servizio Personalizzato – seconda parte, soltanto nel caso non riprendessero l'attività lavorativa entro il suddetto termine;

f) assistenza e supporto all'utenza sprovvista di strumentazione e/o competenze informatiche al fine dell'adesione in via telematica alle chiamate pubbliche.

2. Il Patronato si impegna altresì nei confronti della Regione:

a) a indicare le sedi nelle quali viene attivato il servizio;

b) a comunicare le seguenti informazioni relative al responsabile della gestione delle attività e al personale abilitato allo svolgimento delle medesime:

i. nominativo;

ii. recapiti telefonici;

iii. indirizzo e-mail;

iv. indirizzo della sede dell'ufficio.

3. Il Patronato si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, la normativa vigente e ad adottare comportamenti coerenti con le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione contenute nel codice di comportamento regionale.

4. Il Patronato si impegna a utilizzare con diligenza l'eventuale materiale hardware fornito dalla Regione ed esclusivamente nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione. In caso di scadenza o risoluzione della Convenzione o recesso dalla stessa, il Patronato è tenuto a restituire tale materiale.

5. Il Patronato, nell'esercizio delle attività di cui alla presente Convenzione, deve assicurare il rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa con un livello di garanzia non inferiore a quello cui è tenuta la Regione.

6. Il Patronato, ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2015, deve pubblicare, laddove possibile, la Convenzione nel proprio sito internet.

Articolo 4 – Impegni della Regione

1. La Regione si impegna a fornire l'accesso ai programmi informatici necessari per lo svolgimento delle attività descritte all'articolo 3, a formare il personale in esse coinvolto e a programmare successivi corsi di aggiornamento.

2. La Regione deve dotarsi di apposito software gestionale volto al tracciamento delle attività espletate da ogni Patronato.

Articolo 5 – Contributo

1. Per l'erogazione del servizio da parte del Patronato è prevista la corresponsione di un contributo, determinato in relazione alla tipologia di attività erogata, come riportato nella tabella sottostante:

Attività	Tempo stimato (min)	Importo contributo
Supporto rilascio DID online e profiling quantitativo	15	€ 8,50

Completamento DID online percettore NASpI e richiedente DIS-COLL e profiling	5	€ 2,83
Verifica e aggiornamento scheda anagrafica e invio SAP	10	€ 5,66
Rilascio certificati	5	€ 2,83
Stipula Patto di Servizio Personalizzato 1ª parte	10	€ 5,66
Supporto richiesta AdR	30	€ 16,98
Supporto adesione chiamate pubbliche	15	€ 8,50

2. L'ammontare del contributo complessivo, determinato sulla base delle attività risultanti dal software gestionale di cui all'articolo 4, comma 2, non può comunque eccedere i limiti delle risorse finanziarie che la Regione assegna annualmente al Patronato aderente alla presente Convenzione.
3. Eventuali incongruenze tra i dati risultanti dal software gestionale di cui all'articolo 4, comma 2, e le attività effettivamente espletate, devono essere contestate formalmente dal Patronato prima della corresponsione del contributo.
4. Al Patronato già aderente alla Convenzione di cui trattasi nel corso del 2021 sono riconosciute le attività espletate a far data dal 1° gennaio 2022.
5. Il pagamento del contributo è effettuato in unica soluzione tramite bonifico bancario.

Articolo 6 – Risoluzione

1. Qualora la Regione accerti che l'erogazione dei servizi richiesti da parte del Patronato non procede secondo le condizioni stabilite nella presente Convenzione, può fissare un termine non superiore a 10 (dieci) giorni entro il quale il Patronato deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, la Regione si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, previa comunicazione formale da inviare tramite posta elettronica certificata. Qualora il Patronato non provi che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, è fatto salvo il risarcimento dei danni.
2. La Regione può risolvere la Convenzione, previa dichiarazione di cui al comma 1, in caso di mancata accettazione della nomina del Patronato a responsabile del trattamento (articolo 11, comma 2).

Articolo 7 - Divieto di cessione della Convenzione

1. È vietata la cessione a terzi della presente Convenzione.

Articolo 8 – Regime fiscale

1. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico del Patronato e a registrazione

solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 131/1986.

Articolo 9 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Aosta.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

1. Il Patronato si obbliga ad osservare il Regolamento generale (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del sopracitato Regolamento, si precisa che, ove ne sussistano i presupposti, il Patronato, con separato atto, viene nominato responsabile del trattamento. In tal caso, la mancata accettazione e sottoscrizione della nomina può comportare la risoluzione della Convenzione.

Articolo 11 – Disposizioni Finali

1. Le eventuali modifiche da apportare alla presente Convenzione devono essere concordate tra le Parti.
2. Il Patronato è tenuto a comunicare alla Regione ogni variazione intervenuta con riferimento ai legali rappresentanti, alle sedi e alle coordinate bancarie.
3. Il Patronato, con la sottoscrizione della presente Convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16 *ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Regione nei confronti del medesimo Patronato nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
4. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, accettato e sottoscritto.

Per 50&PIÙENASCO
dott. Antonio Paoletti
(documento firmato digitalmente)

Per il Dipartimento
Politiche del Lavoro e della Formazione
dott.ssa Carla Stefania Riccardi
(documento firmato digitalmente)